

# CONDIZIONI GENERALI

## 1. OGGETTO DEL CONTRATTO – MODALITÀ DI FORMALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO – DECORRENZA E DURATA

1.1. Oggetto e scopo del presente contratto (Contratto) è la locazione operativa da parte di GRENKE LOCAZIONE SRL (GRENKE), per il corrispettivo pattuito, dei beni mobili strumentali (Beni) scelti dal Conduttore nel catalogo elettronico usufruibile mediante accesso e navigazione nella piattaforma digitale del Fornitore (sito web / app).

Il Conduttore potrà operare autonomamente sulla piattaforma, individuando e selezionando i Beni da richiedere in locazione operativa e inoltrando personalmente l'Ordine a GRENKE, oppure, a sua discrezione e responsabilità, avvalersi del Fornitore, che curerà la formalizzazione dell'Ordine per conto del cliente.

Individuati e selezionati i Beni di interesse, il richiedente avrà immediata visibilità delle informazioni sulla durata della locazione, sul canone periodico e sugli oneri connessi.

Prima registrazione, il cliente riceverà a mezzo mail (all'indirizzo di posta elettronica conferito) tutte le comunicazioni informative e la specifica comunicazione con le indicazioni per procedere al conferimento degli ulteriori dati necessari per concludere la fase precontrattuale.

Con la conferma dell'Ordine da parte del cliente i Beni selezionati saranno mantenuti a disposizione per il numero di giorni che sarà specificamente indicato al fine di consentire il perfezionamento della Proposta Irrevocabile di locazione operativa; decorso tale termine senza che il cliente abbia concluso la procedura di firma dei documenti contrattuali il processo si concluderà automaticamente, come verrà evidenziato nel sito / app con il mutamento di "stato" visibile al cliente, ed i Beni selezionati saranno svincolati dall'Ordine.

A seguito della conferma dell'Ordine nella pagina riepilogativa il cliente potrà accedere alla fase di sottoscrizione della Proposta Irrevocabile di Contratto di locazione operativa, previa identificazione che potrà avvenire in autonomia, mediante procedura Selfie ID o SPID (InfoCert), oppure tramite il Fornitore.

La Proposta Irrevocabile così formalizzata e sottoscritta sarà quindi trasmessa telematicamente a GRENKE per l'istruttoria e la delibera in merito all'approvazione della richiesta inoltrata, per la quale GRENKE conserva piena discrezionalità.

Il cliente riceverà contestualmente l'avviso che l'esito dell'istruttoria sarà comunicato non appena completate le verifiche in ambito creditizio da parte di GRENKE. In particolare:

- a) nel caso in cui la Proposta non venisse accettata il cliente riceverà comunicazione a mezzo mail e avrà analogo evidenza dal sito / app mediante mutamento di "stato" del suo Ordine, con contestuale svincolo dei Beni;
- b) in caso di delibera positiva, sarà contestualmente avviata la fase di consegna dei Beni, al perfezionamento della quale si concluderà il Contratto.

Il Conduttore dichiara di essere informato e consapevole che il presente Contratto è concluso, ai sensi del combinato disposto degli Articoli 1326 e 1327 del Codice Civile, con la consegna dei Beni secondo le modalità indicate al successivo Articolo 3.

1.2. Il Contratto viene concluso unicamente tra soggetti che operano nell'esercizio della propria attività d'impresa, con conseguente inapplicabilità ed esclusione della normativa a tutela di soggetti che agiscono in veste di consumatori.

1.3. Il Conduttore è edotto e consapevole che la sottoscrizione della Proposta/Contratto avverrà mediante firma elettronica e che tutta la documentazione informativa e contrattuale relativa alla locazione operativa e al rilascio dei certificati di firma elettronica (in particolare: Manuale Operativo, Modulo di Adesione al servizio FEA, Modulo di Revoca del servizio FEA, Informativa privacy) è pubblicata e disponibile sulla Piattaforma.

Il Conduttore dichiara di aver letto attentamente, prima di procedere alla richiesta di locazione operativa e all'attivazione della procedura di rilascio di firma elettronica, il materiale informativo, di averne compreso il contenuto e di aver accettato le condizioni del servizio di firma elettronica, e di assumere responsabilità delle informazioni e dei documenti forniti ai fini del perfezionamento del Contratto di locazione operativa.

1.4. Il Conduttore è edotto e consapevole che GRENKE procede all'acquisto dei Beni dal Fornitore esclusivamente allo scopo di adempiere ai propri obblighi contrattuali derivanti dal Contratto.

1.5. Il Conduttore riconosce che il Fornitore non è né agisce quale rappresentante di GRENKE e che GRENKE non potrà essere ritenuta responsabile per nessun titolo, ragione o causa, in merito alla scelta del Fornitore ovvero per fatti o atti imputabili al Conduttore stesso e/o al Fornitore e/o a di lui ausiliari / subfornitori.

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Contratto possono essere concordati direttamente solo tra GRENKE e il Conduttore. Eventuali accordi stipulati dal Conduttore con il Fornitore o qualsiasi altra terza parte non produrranno alcun effetto sul presente Contratto e non daranno luogo ad alcun diritto per il Conduttore o obbligo da parte di GRENKE.

1.6. Il Conduttore è consapevole che il presente Contratto non gli attribuisce alcun diritto in merito all'acquisto della proprietà dei Beni.

1.7. Il Periodo Base di Locazione è definito e concordato nel numero di mesi indicato nel Contratto e decorre, senza diritto di recesso per il Conduttore, dal primo giorno del trimestre solare (o del mese, se sono concordati pagamenti mensili) successivo alla data risultante dalla documentazione di consegna.

Dalla consegna dei Beni fino a quello di inizio della decorrenza del Periodo Base di Locazione il Conduttore è tenuto a corrispondere a GRENKE un'indennità giornaliera c.d. di prelocazione determinata sulla base di 1/30 del canone mensile netto di locazione. Le disposizioni del presente Contratto si applicano anche durante il periodo di prelocazione.

## 2. PROROGA DEL CONTRATTO, TERMINE, RESTITUZIONE DEI BENI

2.1. Il presente Contratto verrà automaticamente prorogato alle medesime condizioni per periodi consecutivi di 6 (sei) mesi, a meno che una delle parti non dia preavviso scritto di disdetta almeno 3 mesi prima del termine del Periodo Base di Locazione o di eventuali rinnovi.

2.2. Al termine del Contratto, indipendentemente dalla causa di cessazione del rapporto, il Conduttore dovrà restituire i Beni a GRENKE a proprie spese e cura, entro un termine massimo di 10 giorni, al seguente indirizzo: GRENKE LOCAZIONE SRL – Asset Broker – Via Delle Industrie, 2 C/D – 20020 Arese (MI).

2.3. I Beni dovranno essere completi di ogni accessorio, variante o allestimento e dovranno essere in buono stato di conservazione, salvo il deterioramento per un uso normale. In caso contrario il Conduttore dovrà provvedere alla loro rimessa in pristino o a risarcire a GRENKE il danno arrecato.

Il Conduttore si obbliga a non pretendere da GRENKE alcun indennizzo per miglioramenti e/o addizioni, anche se da questa autorizzati, che rimarranno pertanto acquisiti ai Beni salvo che la loro rimozione sia possibile senza danni.

2.4. In caso di ritardo nella restituzione, il Conduttore dovrà corrispondere a GRENKE, dal termine del Contratto e sino all'effettiva e regolare restituzione dei Beni, un importo giornaliero pari ad 1/30 del canone mensile netto, salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare all'esito della verifica delle condizioni dei Beni restituiti.

## 3. CONSEGNA DEI BENI, OBBLIGO DI VERIFICA, CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER GRENKE, DECADENZA

3.1. Nei 60 giorni successivi alla richiesta di locazione il Fornitore dovrà provvedere alla consegna dei Beni direttamente al Conduttore, senza alcun intervento da parte di GRENKE. I costi connessi alla consegna dei Beni sono a carico del Conduttore.

3.2. È fatto obbligo al Conduttore procedere a proprie cure e spese, al momento della consegna dei Beni, alla verifica ed al collaudo degli stessi.

3.3. Condotta ed ultimata la verifica di cui al paragrafo che precede, il Conduttore si obbliga a sottoscrivere, oltre al documento di trasporto (o documento equivalente) del Fornitore o di suoi ausiliari, come parte integrante della documentazione contrattuale.

Con l'apposizione della predetta firma il Conduttore dichiara, ad ulteriore conferma, di aver ricevuto, preso in consegna ed accettato i Beni e attesta specificamente:

- a) di averli trovati idonei e conformi a quanto richiesto;
- b) di aver collaudato i Beni, di non aver riscontrato alcun vizio/difetto e di averne constatato il perfetto funzionamento;
- c) di aver verificato l'apposizione di marcature CE nonché l'avvenuto collaudo ed il funzionamento dei dispositivi di sicurezza;
- d) di aver ricevuto le dichiarazioni di conformità, i certificati di omologazione, i manuali e la documentazione d'uso, redatti in lingua italiana, ed una copia della certificazione antinfortunistica obbligatoria per legge o prevista per tipologia di beni.

3.4. Se al momento della consegna i Beni risultassero affetti da vizi o non conformità, il Conduttore rifiuterà la consegna e darà comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, a GRENKE e al Fornitore entro 2 (due) giorni, specificando e documentando le problematiche riscontrate. La mancata comunicazione entro il predetto termine, a tutti gli intenti e scopi del presente Contratto, implica la piena e incondizionata accettazione dei Beni.

3.5. Il Conduttore si dichiara edotto e consapevole, rinunciando ad ogni eccezione o contestazione, che il pagamento del prezzo di acquisto dei Beni viene eseguito da GRENKE solo dopo aver ricevuto la documentazione di avvenuta consegna sottoscritta.

3.6. Il Conduttore riconosce che GRENKE non acquisisce la disponibilità dei beni ed espressamente la esonera da

responsabilità per fatti o atti imputabili al produttore e/o ad esso Conduttore e/o al Fornitore e/o ai soggetti dei quali quest'ultimo si avvalga per eventuali subforniture e/o servizi, per l'omessa o la ritardata consegna, per inidoneità o non conformità dei Beni, per mancanza negli stessi delle qualità attese, per eventuali eventi dannosi occorsi in occasione del trasporto o in fase di consegna.

#### 4. RISCHIO DI PERDITA E DANNI, ASSICURAZIONE DEI BENI, DOCUMENTAZIONE

4.1. Con la consegna dei Beni il Conduttore si assume il rischio di perdita e danneggiamento degli stessi.

4.2. Il Conduttore ha l'obbligo di assicurare i Beni presso una primaria Compagnia assicurativa, a sue spese e per tutta la durata del Contratto, con polizza "All Risks" (in caso di apparecchiature elettroniche, dovrà essere adottata una forma assicurativa specifica per l'elettronica), con previsione di un indennizzo di importo adeguato e tale da poter garantire la sostituzione e/o il ripristino dei Beni colpiti dal sinistro o il risarcimento del danno.

4.3. Il Conduttore deve documentare a GRENKE l'esistenza e validità della copertura assicurativa come innanzi specificata fornendo entro 30 giorni dalla consegna dei Beni copia della polizza. In mancanza, decorsi 30 giorni dall'avvenuta consegna senza che sia pervenuta a GRENKE la copia della polizza assicurativa stipulata in proprio dal Conduttore, i Beni resteranno assicurati con la polizza assicurativa che GRENKE stipulerà con primaria Compagnia (vedere per i dettagli le Condizioni Generali di Assicurazione allegate e/o pubblicate sul sito <https://www.grenke.it/condizioni-general-di-assicurazione/>) ed il Conduttore sarà tenuto a sostenerne gli oneri e la franchigia.

4.4. Il Conduttore ha il diritto in ogni momento, e anche l'obbligo su richiesta di GRENKE, di stipulare la propria assicurazione con un assicuratore di sua scelta e a proprie spese.

#### 5. CONDIZIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

5.1. Il contratto di assicurazione dovrà contenere espressamente una clausola di vincolo a favore di GRENKE, la quale sarà autorizzata a trattare con la Compagnia assicuratrice, accettare o rifiutare l'indennizzo proposto ovvero agire contro i terzi danneggiati.

5.2. In caso di mancato indennizzo da parte della Compagnia assicurativa scelta dal Conduttore, questi dovrà provvedere a proprie spese al ripristino o alla riparazione dei Beni danneggiati.

5.3. In caso di danni derivanti da sinistro, il cui indennizzo dovrà essere pagato dalla Compagnia di assicurazione o da terzi, qualora il Conduttore abbia provveduto a sostituire a proprie spese il Bene danneggiato, avrà diritto a percepire l'indennizzo assicurativo o il risarcimento del danno da parte del terzo. In tale ipotesi, GRENKE trasferirà al Conduttore, previa documentazione dei costi sostenuti e nei limiti degli stessi, gli eventuali indennizzi ricevuti dalla Compagnia di assicurazione o da terzi.

5.4. L'eventuale franchigia prevista dalla copertura assicurativa è carico del Conduttore, che ne assume l'obbligo di pagamento in favore di GRENKE.

#### 6. USO DEI BENI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE, ADDIZIONI E MIGLIORE

6.1. Il Conduttore deve assicurarsi che nel luogo di consegna siano disponibili spazi e collegamenti necessari per il funzionamento dei Beni.

Il Conduttore deve osservare ogni disposizione di legge e/o di regolamento amministrativo, nonché tutte le prescrizioni del produttore e/o del Fornitore relative, in particolare, al funzionamento dei Beni.

Il Conduttore si impegna, a proprie cure e spese, a custodire e ad utilizzare i Beni con la necessaria diligenza e secondo l'uso previsto e le istruzioni del produttore, mantenendoli in efficienza e provvedendo alla manutenzione nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente, in primis la normativa in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro, che, in ogni caso, rappresenta di conoscere e di applicare.

6.2. Ogni onere e spesa necessari alla custodia, all'utilizzo e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei Beni, ad eventuali riparazioni, all'approvvigionamento di parti di ricambio, al ripristino del funzionamento, è ad esclusivo carico del Conduttore.

6.3. In mancanza di preventiva autorizzazione scritta di GRENKE, al Conduttore è vietato di mutare il luogo di collocazione dei Beni e/o apportarvi modifiche: eventuali addizioni e/o migliorie che non potranno essere separate senza danno rimarranno acquisite da GRENKE senza alcun obbligo di indennizzo o compenso in favore del Conduttore.

#### 7. DIRITTI ED OBBLIGHI IN CASO DI VIZI E/O DIFETTI DEI BENI

7.1. GRENKE non garantisce l'idoneità dei Beni e non è responsabile di eventuali vizi, difetti, difformità e/o mancanza delle qualità promesse né per atti o inadempimenti del Fornitore. Il Conduttore, pertanto, rinuncia espressamente ad avanzare verso GRENKE pretese risarcitorie o indennitarie il cui titolo dipenda o derivi da inidoneità, vizi, difetti, difformità o mancanza di qualità dei Beni oggetto di locazione operativa.

7.2. In caso di difetti o vizi nel funzionamento dei Beni verificatisi durante la durata del presente Contratto il Conduttore dovrà formalizzare denuncia scritta a GRENKE e al Fornitore mediante lettera raccomandata con a/r o a mezzo PEC entro 2 (due) giorni, a pena di decadenza, specificando e documentando le problematiche riscontrate. Per eventuali vizi, difetti, non conformità riscontrati durante la consegna dei Beni troveranno applicazione le previsioni di cui all'Art. 3.

7.3. Fermo il disposto di cui all'Art. 10.5, e l'esonero da responsabilità di GRENKE, ogni problematica inerente ai Beni dovrà essere risolta dal Conduttore in contraddittorio con il Fornitore.

7.4. Il Conduttore dovrà sempre informare preventivamente GRENKE di ogni azione od eccezione che a qualsiasi titolo intendesse intraprendere nei confronti del Fornitore, obbligandosi a tenerla indenne da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole.

7.5. Al Conduttore è fatto espresso divieto di restituire i Beni al Fornitore, se non previa espressa autorizzazione scritta di GRENKE o per consentire interventi di riparazione, nei limiti di tempo strettamente necessari.

#### 8. RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE

Il Conduttore è custode dei Beni e garantisce che i Beni richiesti e l'utilizzo che egli ne farà sono conformi alla legge e non ledono i diritti di terzi, esonerando GRENKE da ogni responsabilità e obbligandosi a manlevarla da ogni richiesta di terzi. Il Conduttore fin dal momento della consegna è responsabile di tutti i danni a persone, animali e cose derivanti dalla custodia e/o dal godimento ed utilizzo dei Beni.

In ogni caso il Conduttore esonera GRENKE da ogni e qualsiasi responsabilità in conseguenza dell'uso dei Beni e si impegna a manlevarla dalle richieste e pretese di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, per tutte le conseguenze dannose o comunque pregiudizievoli che si potessero verificare in corso di questo Contratto, quale che sia la causa di tali eventi ed accollandosi, pertanto, i relativi rischi.

#### 9. CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBLOCAZIONE, SUBENTRO

9.1. GRENKE ha la facoltà di cedere in qualsiasi momento il presente Contratto ovvero, in tutto o in parte, i diritti che le derivano dal medesimo e dalla proprietà dei Beni, notificando la cessione a mezzo raccomandata a/r o PEC al Conduttore il quale fin d'ora dichiara di accettarla. La cessione diverrà efficace nei confronti del Conduttore a far data da tale comunicazione.

9.2. Il Conduttore si obbliga a non alienare, sublocare, dare in comodato, dare in garanzia i Beni e comunque ad impedire da parte dei terzi la contestazione sugli stessi di diritti di ritenzione, vincoli, privilegi, garanzie o diritti di godimento a qualsiasi titolo.

9.3. Il Conduttore non potrà cedere il presente Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta di GRENKE.

9.4. Il Conduttore che non versi in situazione di morosità può richiedere a GRENKE, alle condizioni e secondo la procedura in uso, l'autorizzazione a far subentrare un terzo nel Contratto e nelle obbligazioni dallo stesso derivanti. I costi e gli oneri fiscali di subentro saranno a carico del Conduttore.

#### 10. CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE OPERATIVA, METODO DI PAGAMENTO, RITARDO OD OMISSIONE NEL PAGAMENTO, DIRITTI ED OBBLIGHI IN CASO DI CONTROVERSIE

10.1. Il Conduttore ha l'obbligo di versare a GRENKE l'intero corrispettivo della locazione, ovvero l'importo complessivamente dovuto (che ai soli fini delle modalità di pagamento viene suddiviso in canoni periodici anticipati con scadenza trimestrale o mensile) e ogni altra somma contrattualmente dovuta.

10.2. Il Conduttore autorizza GRENKE a riscuotere gli importi dovuti tramite addebito diretto SEPA.

10.3. Le fatture saranno emesse da GRENKE per l'importo periodicamente dovuto e in costanza di Contratto saranno rese disponibili al cliente per il download nell'area personale del sito [www.grenke.it](http://www.grenke.it).

10.4. In caso di ritardo nei pagamenti saranno automaticamente applicati alle somme dovute dal Conduttore, senza necessità di costituzione in mora e sino al giorno del soddisfo, gli interessi moratori determinati dalle disposizioni di legge vigenti.

10.5. Qualsiasi contestazione dovesse insorgere tra GRENKE e il Conduttore, questi non avrà diritto di sospendere, interrompere o ritardare il pagamento di qualunque importo dovuto in forza del presente Contratto, rinunciando espressamente ad ogni eventuale diritto di riduzione, ritenzione o compensazione.

**11. OBBLIGO DI DENUNCIA,  
TUTELA DELLA PROPRIETÀ E DEI BENI**

11.1. Il Conduttore si obbliga a comunicare immediatamente e per iscritto a GRENKE, ogni eventuale azione, domanda, richiesta e/o pretesa che terzi dovessero avanzare in relazione ai Beni. In particolare, il Conduttore comunicherà immediatamente ogni procedimento di esecuzione forzata, sequestro o altra misura cautelare, preannunciata od eseguita, che dovesse essere avviata sui Beni ovvero sull'immobile in cui i Beni sono collocati, inviando a GRENKE il verbale di pignoramento o il provvedimento cautelare eseguito.

Le spese e gli oneri relativi alla procedura, così come gli onorari professionali di difesa, saranno integralmente a carico del Conduttore.

11.2. Il Conduttore dovrà provvedere a contrassegnare i Beni in modo visibile, affinché siano identificati come di proprietà di GRENKE.

11.3. Il Conduttore si obbliga, a suo esclusivo onere e spesa, a richiedere ogni autorizzazione prevista dalla legge e ogni permesso amministrativo relativo all'utilizzo dei Beni.

**12. ELEZIONE DI DOMICILIO,  
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

Il Conduttore elegge domicilio presso la propria sede o residenza e si obbliga a comunicare immediatamente per iscritto a GRENKE eventuali variazioni di domicilio ovvero della sede legale, amministrativa od operativa dell'impresa nonché dei soci con responsabilità personale. Si riterranno a tutti gli effetti valide ed efficaci le comunicazioni che GRENKE inoltrerà al Conduttore utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dai pubblici registri, quale suo domicilio digitale.

**13. PROTEZIONE DEI DATI**

GRENKE LOCAZIONE SRL, in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione e circolazione dei dati personali (di seguito, il "Regolamento") adempie ai propri doveri di comunicazione e informazione mediante la pubblicazione di apposita Informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sul proprio sito internet, raggiungibile mediante il presente link [www.grenke.it/informativa-sulla-privacy-grenke-locazione](http://www.grenke.it/informativa-sulla-privacy-grenke-locazione). Con la firma del presente Contratto

il Conduttore dichiara di aver preso visione dell'Informativa privacy e di averne fornito copia ad eventuali ulteriori soggetti interessati i cui dati verranno trattati da GRENKE per l'esecuzione del Contratto e per ogni finalità ad esso collegata. Per ogni ulteriore approfondimento, nonché per esercitare i diritti garantiti dal Regolamento, si prega di contattare GRENKE all'indirizzo email [privacy@grenke.it](mailto:privacy@grenke.it).

Copie digitali o cartacee della predetta documentazione informativa possono essere ottenute scrivendo all'indirizzo email sopra riportato, nonché contattando GRENKE mediante i recapiti telefonici dedicati presenti sul sito internet.

**14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

14.1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. GRENKE ha facoltà di risolvere di diritto, e anticipatamente rispetto al termine di durata inizialmente pattuito ovvero rispetto al termine di ciascun periodo di rinnovo, il Contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a/r o PEC contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi:

- qualora il Conduttore, al momento della registrazione sulla piattaforma digitale del Fornitore (sito/app) o nel corso della procedura FEA, abbia fornito informazioni e/o documenti non rispondenti al vero o abbia taciuto fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio e/o dell'opportunità di concludere il Contratto o tali da rendere maggiormente difficoltosa e/o pregiudicare la regolare esecuzione del rapporto stesso;
- qualora ci sia stato un mutamento sostanziale nella situazione patrimoniale del Conduttore che abbia ridotto le garanzie economico patrimoniali in base alle quali è stato concluso il Contratto, ovvero il suo comportamento faccia ritenere che non sia più in grado di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte o renda ragionevolmente difficoltoso l'esercizio dei diritti di GRENKE derivanti dal Contratto;
- qualora il Conduttore venga sottoposto a procedure esecutive o risulti protestato;
- qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di GRENKE anche di uno solo dei canoni e di ogni altro importo contrattualmente dovuto;
- qualora il Conduttore sia inadempiente rispetto ad altri obblighi previsti dal presente Contratto e non osservi il termine che GRENKE assegnerà per la regolarizzazione della situazione verificatasi.

14.2. È fatta salva a favore del Conduttore ogni azione di rivalsa contro il Fornitore e/o i terzi ed a tal fine il GRENKE si impegna, se del caso, a munirlo di ogni adeguato potere.

14.3. Resta inteso che eventuali tolleranze non comporteranno acquiescenza alcuna da parte di GRENKE e non le impediranno di avvalersi della presente clausola.

**15. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

A seguito dell'intervenuta risoluzione del presente Contratto di locazione il Conduttore sarà tenuto a restituire entro 10 giorni i Beni nel luogo indicato dal GRENKE a norma dell'Art. 2 e all'immediato pagamento:

- di tutte le somme dovute a GRENKE per canoni, interessi, spese, oneri, tasse ed altri titoli già maturati e non ancora soddisfatti;
- della somma dei canoni non ancora scaduti, attualizzati al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data della risoluzione del Contratto salvo il risarcimento del maggior danno;
- di tutte le spese, anche legali, tasse, imposte e oneri sostenuti per riacquistare la disponibilità dei Beni o per il loro eventuale ripristino o adeguamento alla normativa vigente;
- degli interessi moratori di legge su tutti gli importi dovuti sino al saldo.

**16. FORO ESCLUSIVO**

Le Parti espressamente convengono che ogni controversia relativa e/o derivante, in via diretta od indiretta, dall'interpretazione, applicazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto sarà devoluta in via esclusiva alla competenza giurisdizionale del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione, riunione, continenza di cause nonché dei Fori alternativi di legge.